

REGOLAMENTO (CE) N. 667/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le autorità competenti a cui sono assegnate funzioni specifiche per l'applicazione del regolamento in causa. L'articolo 12, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Il Belgio, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno informato la Commissione di cambiamenti riguardanti le autorità rispettive. Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le persone soggette alle misure restrittive in campo finanziario previste dall'articolo 6 del regolamento.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all'articolo 8 bis del regolamento.

(4) L'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC ⁽²⁾, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(5) La posizione comune 2005/340/PESC ⁽³⁾ modifica gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004. Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 del Consiglio (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).

⁽³⁾ Cfr. la pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.